

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE PENALE

SEZIONE IV

12/10/2015, N. 40757

(Udienza del 29/04/2015)

Le traversine in legno impregnate con preservante a base di creosoto, non più utilizzabili nelle strutture ferroviarie di provenienza, vanno qualificate come rifiuti

Per effetto della Decisione n. 2000/532/CE, entrata in vigore il 18 gennaio 2002, le traversine ferroviarie in legno sono state identificate con codice CER 17.02.04* (legno contenente sostanze pericolose): l'attribuzione di pericolosità è in funzione della sua ecotossicità H 14 e perciò non è prevista alcuna possibilità di comprovare il contrario.

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

T.A., nato il ... a

avverso la sentenza della Corte d'appello di TORINO in data 22/01/2014;

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P. Filippi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. M. Gebbia, che ha chiesto accogliersi il ricorso, in subordine chiedendo annullarsi senza rinvio l'impugnata sentenza per intervenuta prescrizione del reato;

RITENUTO IN FATTO

1. T.A. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di TORINO emessa in data 22/01/2014, depositata in data 18/02/2014, con cui, in parziale riforma della sentenza del tribunale di VERBANIA del 3/12/2010, veniva disposta la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria dell'ammenda in misura di € 4.560,00, rideterminando la pena complessiva in € 6.360,00 di ammenda, revocando il beneficio della sospensione condizionale al medesimo concesso, fermo restando quant'altro; giova precisare che il ricorrente è stato con la predetta sentenza riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 256, comma primo, d. lgs. n. 152 del 2006, **per aver effettuato un deposito preliminare di rifiuti pericolosi in assenza di autorizzazione** (fatto contestato come commesso fino al 5/05/2009).

2. Con il ricorso, proposto dal difensore fiduciario cassazionista, vengono dedotti due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), c.p.p., sotto il profilo della erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 256, comma primo, lett. b) e 184 ter, d. lgs. n. 152 del 2006, in relazione al D.M. 5 febbraio 1998, punto 9.3.

In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver ritenuto che il mero transito delle traversine presso il sito di Castelletto Ticino, autorizzato al recupero, non realizzasse, di per sé solo, l'attività di recupero richiesta dal legislatore, che deve necessariamente consistere almeno in un'attività di selezione/cernita, di cui difetterebbe ogni traccia nel sito, non autorizzato al deposito dei rifiuti, di Lortallo di Ameno; detta affermazione, secondo il ricorrente, non sarebbe conforme al precetto normativo e, segnatamente, al punto 9.3. del D.M. 5 febbraio 1998, che detta la disciplina applicabile al recupero delle traversine ferroviarie dismesse; sostiene il ricorrente che tale normativa richiede che le traversine, ai fini della sola ipotesi di recupero di cui alla lett. b) del punto 9.3., venga marchiata in modo che ne risulti palese il divieto di combustione, ciò in ragione della presenza nelle traversine dell'olio creosoto, laddove, diversamente, per le altre ipotesi di recupero, non sarebbe richiesta nessuna ulteriore attività materiale sulla traversina, sicché l'aver preteso che ogni traversina ferroviaria debba subire, ai fini della perdita della qualifica di rifiuto, un'attività materiale, non sarebbe conforme ai criteri di legge; inoltre, si aggiunge in ricorso, a qualificare l'attività di recupero in molti casi è il semplice passaggio presso un centro autorizzato, ciò al fine di realizzare quella fondamentale esigenza di tracciabilità dei rifiuti, come sarebbe del resto confermato dall'art. 184 ter, d. lgs. n. 152 del 2006, che prevede espressamente che "l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni".

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., sotto il profilo della contraddittorietà ed illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato e con riferimento ad atti specificamente indicati nei motivi di gravame.

In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver ritenuto che il ricorrente non avesse effettuato alcuna attività di cernita delle traversine, omettendo tuttavia di ricordare che proprio il dispositivo della sentenza di primo grado poggiava sull'assunto che una selezione fosse stata eseguita; il giudice del merito avrebbe, infatti, fatto riferimento a due cataste di traverse, non ravvisando invece responsabilità per le altre traverse sequestrate presso il sito; dopo aver descritto le "condizioni" in cui vennero rinvenute le traversine presso il sito di Ameno (traversine con apposto il timbro del divieto di utilizzo a fini provati quale combustibile; traversine "malate", ossia lavorate per essere destinate alle segherie; traversine trasformate in sfridi e spezzoni contenute nei cassoni; traversine che presentavano ancora piastre e bulloni attaccati; traversine intere, senza piastre e non lamate), il ricorrente sostiene che la "selezione" delle traversine sarebbe stata provata anche dalle bolle di accompagnamento utilizzate per trasportare il materiale da Castelletto Ticino ad Ameno, documenti che proverebbero come i trasporti in partenza dal sito di recupero prevedevano le "sottocategorie" già distinte in ragione delle diverse tipologie di materie prime seconde ottenute dalla selezione; palese sarebbe quindi il vizio di motivazione, laddove la sentenza di condanna avrebbe riguardato una minima parte delle traverse, ciò esaltando anche la contraddittorietà del costrutto motivazionale, in quanto una accurata selezione delle traversine venne sicuramente eseguita nel sito autorizzato al recupero; infine, illogica sarebbe la motivazione della sentenza d'appello laddove, per desumere la natura di rifiuti delle traversine, afferma che il fondo su cui si trovavano le traverse nel sito di Ameno non rispettava alcuna delle prescrizioni connesse alla gestione di un sito autorizzato, affermazione censurabile perché quel sito non era autorizzato a fasi di gestione del rifiuto, donde non poteva essere soggetto ad alcuna prescrizione autorizzativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

4. Ed invero, muovendo dall'esame del primo motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 256 d. lgs. n. 152 del 2006 e del disposto dell'art. 184 - ter, d. lgs. citato, la difesa, come anticipato, sostiene, con riferimento alle traversine ferroviarie, che il D.M. 5/02/1998, nel disciplinarne il recupero (punto 9.3.) non richiederebbe alcuna attività materiale sulla traversina, salvo il divieto di vendita come combustibile, tanto da essere richiesta l'apposizione di un apposito "timbro" sulla traversina medesima; a qualificare tale attività come "recupero" sarebbe poi sufficiente il passaggio presso un centro autorizzato, ciò che sarebbe avvenuto nel caso in esame nel sito di Casaletto Ticino; la tesi sarebbe confermata dal disposto dell'art. 184 - ter, d. lgs. n. 152 del 2006.

5. La Corte d'appello, sul punto, motiva sostenendo che il solo transito nel predetto sito non sarebbe sufficiente per ritenere realizzata l'operazione di recupero, dovendo consistere almeno in

un'operazione di selezione/cernita della quale, tuttavia, manca ogni traccia nel sito di Lortallo di Ameno, luogo dell'accertamento; le condizioni in cui venne rivenuto il materiale da parte della polizia giudiziaria operante, poi, escluderebbero che - con riferimento alla parte più consistente del materiale rinvenuto - sia stata eseguita questa operazione di recupero (v. pag. 5 dell'impugnata sentenza), sia le condizioni del sito che del materiale, dunque, confermerebbero per i giudici piemontesi che quelle traversine dovevano ancora essere sottoposte ad attività di recupero, attività che non poteva essere compiuto nel sito di Lortallo di Ameno.

6. La tesi difensiva, per quanto suggestiva, non ha pregio.

Ed invero, sulla nozione di rifiuto delle traversine, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi, affermando che **le traversine in legno impregnate con preservante a base di creosoto, non più utilizzabili nelle strutture ferroviarie di provenienza, vanno qualificate come rifiuti** ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 22 febbraio 1997 n. 22, pur potendo essere destinate al reimpiego nelle strutture per scopi diversi da quello originario ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998, ciò anche in considerazione della loro inclusione tra i materiali per i quali è possibile accedere alle procedure semplificate di recupero per i rifiuti non pericolosi di cui agli artt. 31 e 33 del citato D.Lgs. n. 22 (Sez. 3, n. 7466 del 22/01/2002 - dep. 26/02/2002, Abate F, Rv. 221167).

6.1. Errata, peraltro, è la tesi difensiva fondata sull'applicabilità del D.M. 5/02/1998 e, segnatamente, del punto 9.3. del predetto decreto.

A tal proposito è utile svolgere alcune considerazioni, che muovono dalla nota sentenza della Corte di Giustizia 7 marzo 2013, C-358/11, emessa ai sensi dell'art. 267 TFUE. Il caso oggetto della decisione è noto. Nelle zone selvagge dell'estremo nord della Finlandia, l'Ufficio centrale per l'economia, l'ambiente e i trasporti della Lapponia ha fatto eseguire dei lavori di riparazione del sentiero del Raittijami. Detti lavori comprendevano la realizzazione di passerelle di legno, per facilitare il passaggio dei veicoli di tipo quad, e l'Ufficio aveva dato il suo accordo all'utilizzo di pali per telecomunicazioni non più in uso come sostegno delle passerelle. Questi pali, però, erano stati originariamente trattati con una soluzione di composti inorganici comprendenti rame, cromo e arsenico (c.d. «soluzione RCA»), volta a proteggerli dalle intemperie, sicché andavano considerati rifiuti pericolosi. Tale circostanza ha dato origine ad un contenzioso innescato dall'iniziativa di un'associazione ambientalista che aveva chiesto di vietarne l'uso stante la pericolosità, attestata anche dall'Agenzia centrale per l'ambiente che riteneva che la struttura delle passerelle potesse rilasciare sostanze attive nell'ambiente, seppur lentamente. La Suprema Corte amministrativa finlandese, dovendo decidere se, per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, fosse necessaria l'autorizzazione ambientale, si è rivolta alla Corte di Giustizia con una nutrita serie di questioni pregiudiziali.

Una questione di grande interesse era quella «se anche un rifiuto pericoloso cessi di essere un rifiuto una volta soddisfatti i presupposti di cui all'art.6, par. 1, della direttiva n. 2008/98/CE». Pur

avendo un evidente carattere pregiudiziale rispetto a tutti gli altri quesiti, la Corte ha preferito rinviare alla fine della sentenza (par. 53-60) la soluzione del problema. **La Corte ha escluso che la direttiva stabilisca il principio che un rifiuto pericoloso non possa cessare di essere tale in seguito ad un'operazione di recupero o di riciclaggio.**

6.2. Se la questione ora esaminata non era tale da suscitare soverchie difficoltà “ben più” delicata e complessa era la problematica delle condizioni in base alle quali si poteva ritenere possibile che i pali del telefono cessassero di essere considerati un rifiuto pericoloso. La sentenza ha dichiarato (par. 60) che un rifiuto pericoloso può cessare di essere un rifiuto «se un'operazione di recupero consente di renderlo utilizzabile senza mettere in pericolo la salute umana e senza nuocere all'ambiente». Nel paragrafo precedente, la stessa sentenza ha sostenuto che un'operazione di recupero consente di trasformare un oggetto in un prodotto utilizzabile. Invero, a differenza del riutilizzo, che si attua quando si utilizza di nuovo l'oggetto con le stesse modalità con cui avveniva l'impiego originario oppure con modalità diverse, purché non venga modificata l'originaria natura e struttura della cosa, il «recupero» ha un significato più ampio in quanto allude al riutilizzo di materiali, sostanze o energie, che altrimenti andrebbero perdute, mediante operazioni di trattamento chimico, fisico, meccanico, biologico che fanno però perdere alla sostanza o all'oggetto la loro identità originaria. Proprio Corte giust. 15 giugno 2000, C-418/97 e C- 419/97, ARCO, citata anche dalla sentenza in esame, è emblematica nel dichiarare che **«Se un'operazione di recupero completo non priva necessariamente un oggetto della qualifica di rifiuto [perché il detentore della sostanza potrebbe disfarsene o aver deciso o aver l'obbligo di disfarsene], ciò vale a maggior ragione per una semplice operazione di cernita o di trattamento preliminare di tali oggetti, come la trasformazione in trucioli di residui di legno impregnati di sostanze tossiche ovvero la riduzione dei trucioli in polvere di legno, che non depurando il legno delle sostanze tossiche che lo impregnano non ha l'effetto di trasformare i detti oggetti in un prodotto analogo ad una materia prima, con le medesime caratteristiche e utilizzabile nelle stesse condizioni di tutela ambientale».**

Orbene, per l'avvocato generale Kokott non solo la cessazione della qualifica di rifiuto dei pali del telefono poteva essere preclusa dal fatto che il legno continuava ad essere impregnato di preservante, ma da tale situazione poteva addirittura scaturire a carico del detentore l'obbligo di disfarsi del legno. In questo quadro l'avvocato generale esprime l'opinione che, a parte l'art. 13, la direttiva sui rifiuti non disciplina le modalità di impiego dei rifiuti di legno pericolosi, sicché le disposizioni del regolamento Reach possono costituire un valido e legittimo punto di riferimento al riguardo. Il regolamento Reach non si applica ai rifiuti, ma sarebbe contraddittorio desumere dall'art. 13 Direttiva n. 2008/98 prescrizioni più rigorose per l'utilizzo di rifiuti rispetto a quelle vigenti per sostanze identiche che non costituiscono rifiuti. E' perciò logico ritenere che, qualora, per sostanze simili, sussistano disposizioni che perseguono un obiettivo analogo all'art. 13, come quella di cui all'art. 1, paragrafo 1, Regolamento Reach, che mira a garantire un alto livello di tutela per la salute umana e l'ambiente, vada in ogni caso evitata l'accennata contraddizione.

Su questo tema, la Corte ha condiviso le conclusioni dell'avvocato generale osservando, in primo luogo, che «il regolamento Reach mira, in particolare, ad assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. Tenuto conto di tale obiettivo, si deve ammettere che, autorizzando l'uso del legno trattato con soluzioni RCA in presenza di determinate condizioni, il legislatore dell'Unione abbia considerato che, per quanto tale trattamento avvenga con una sostanza pericolosa che forma oggetto di restrizioni in applicazione del regolamento in parola, tale pericolosità non sia tale, ove l'uso di cui trattasi sia limitato a determinate applicazioni, da compromettere il suddetto elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente».

Il secondo passaggio è la constatazione che (anche) la gestione dei rifiuti deve compiersi senza mettere in pericolo la salute umana e senza nuocere all'ambiente. Di conseguenza «nulla impedisce che, ai fini della valutazione di tale requisito, si tenga conto del fatto che un rifiuto pericoloso cessa di essere un rifiuto in quanto il suo recupero avviene sotto forma di un uso autorizzato in forza dell'Allegato XVII del Regolamento Reach». In questo modo, come evidenziato dalla dottrina che per prima ha commentato la decisione della CGUE, il cerchio si chiude: i pali del telefono dismessi cessano di essere un rifiuto per effetto di un'operazione di recupero se e nel momento in cui, pur non essendo stati depurati delle sostanze pericolose da cui sono impregnati, sono reimpiegati secondo le modalità previste dall'ordinamento e cioè nelle stesse condizioni di precauzione per l'ambiente con le quali avviene l'uso di un legno, trattato con soluzioni RCA, non costituente però un rifiuto.

6.3. In uno dei primi commenti alla sentenza, è stato detto che il caso dell'uso dei pali telefonici presenta forti analogie con il riutilizzo delle traversine ferroviarie il cui legno è stato trattato con olio di creosoto, caso esaminato da questa Corte.

Innanzitutto, va ricordato che il creosoto è un miscuglio di fenoli ed eteri fenolici che si ottiene dalla distillazione tra 200-2258 C del legno di faggio. E' un liquido incolore, poco solubile in acqua, largamente utilizzato come impregnante per le traversine ferroviarie. Lo IARC di Lione ha classificato il creosoto quale composto cancerogeno di seconda categoria (cioè la sua cancerogenicità è del tutto certa). Il creosoto, inoltre, è pericoloso per la salute individuale anche solo tramite il contatto con la pelle o attraverso l'inalazione dei gas sprigionati a seguito dell'aumento della temperatura appena al di sopra i 20 gradi. Infine, è dannoso per l'ambiente a causa del rischio di inquinamento del suolo e della falda acquifera.

Come si può agevolmente comprendere, la questione dell'utilizzo delle traversine è molto delicata e la sentenza della C.G.U.E. n. 358/2013 è di ausilio ad uscire dall'ambiguità che si riscontrano in questo settore.

Deve, anzitutto, premettersi che le traversine ferroviarie sono sottoposte alla normativa concernente le sostanze pericolose. Infatti, l'Unione europea è intervenuta nel dettare talune restrizioni di uso concernenti il creosoto con la Direttiva n. 76/769/CEE e la Direttiva n. 2001/90/CE della Commissione del 26 ottobre 2001.

Tali restrizioni sono attualmente contenute nel Regolamento Reach n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006: infatti, nella voce 31 dell'allegato XVII è preso in considerazione il creosoto e l'olio di creosoto per i quali, come regola ordinaria, non è ammessa l'immissione sul mercato, al pari del legno che ha subito un trattamento con le medesime sostanze.

Tuttavia, in deroga al citato divieto: a) è prevista la possibilità' di utilizzo di creosoto in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali per nuovi trattamenti in situ, se le sostanze e/o le miscele contengono: i) una concentrazione di benzo(a)pirene inferiore a 50 mg/kg (0,005% in peso) e ii) una concentrazione di fenoli estraibili con acqua inferiore al 3 % in peso; b) il legno trattato in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali in conformità alla lettera a) immesso sul mercato per la prima volta o trattato nuovamente in situ, può essere impiegato solo per usi professionali e industriali, ad es. opere ferroviarie, linee di telecomunicazione e di trasporto di energia elettrica, staccionate, usi agricoli (pali per il sostegno di alberi, ecc.), porti o vie fluviali; c) il divieto di immissione sul mercato non si applica al legno che è stato trattato con le sostanze elencate nella voce 31 prima del 31 dicembre 2002 e che è immesso sul mercato dei prodotti usati. In ogni caso, sono previsti i seguenti divieti di utilizzo (valevoli tanto per i nuovi prodotti quanto per quelli immessi sul mercato dei prodotti usati): «il legno trattato... non può essere utilizzato: - all'interno di edifici indipendentemente dalla loro destinazione, - per giocattoli, - in campi da gioco, - in parchi, giardini, e altri luoghi di pubblica ricreazione all'aria aperta in cui vi è un rischio di frequenti contatti con la pelle, - per la fabbricazione di mobili da giardino quali tavoli da picnic, - per la fabbricazione, l'uso e qualsiasi nuovo trattamento di: a) contenitori destinati a colture agricole, b) imballaggi che possono entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale, c) altri materiali che possono contaminare gli articoli sopracitati».

6.4. Le traversine ferroviarie sono disciplinate anche dalla normativa sui rifiuti. Fino al 2000, le traversine dismesse erano qualificate rifiuti speciali classificabili non pericolosi oppure pericolosi a seconda del contenuto di creosoto.

Come rifiuto non pericoloso, potevano essere recuperate con le procedure semplificate di cui al D.M. 5 febbraio 1998, il cui punto 9.3, oltre a fissare per il creosoto un certo livello di concentrazione (250 g/Kg), consentiva, previa eventuale rilavorazione meccanica, il reimpiego per scopi diversi da quello originario, quali passatoie, barriere di contenimento, palizzate, paravalanghe, contenimenti di strade, di terrapieni, ed opere di sfruttamento forestale. Inoltre stabiliva il divieto di utilizzo come combustibile domestico e per la fabbricazione di imballaggi che potessero entrare in contatto con prodotti destinati alla alimentazione umana.

Per effetto della Decisione n. 2000/532/CE, entrata in vigore il 18 gennaio 2002, le traversine ferroviarie in legno sono state identificate con codice CER 17.02.04* (legno contenente sostanze pericolose): l'attribuzione di pericolosità è in funzione della sua ecotossicità H 14 e perciò non è prevista alcuna possibilità di comprovare il contrario.

Di conseguenza, il punto 9.3 del D.M. 5 febbraio 1998 è stato soppresso per cui il recupero di questo rifiuto pericoloso, attualmente, può essere autorizzato soltanto in base all'art. 208 D.Lgs n. 152/2006 con procedura ordinaria in esito alla quale, ex art. 184 ter D.Lgs. n. 152/06 (che richiama l'art. 9 bis legge n. 210/2008), sono considerate rifiuti cessati ed, in particolare, i prodotti ottenuti non devono produrre impatti negativi per l'ambiente o la salute umana come sancito testualmente dalla lett. d) dell'art. 184 ter, comma 1 e, più in generale, dall'art. 13 Direttiva n. 2008/98 e artt. 177 e 178 D.Lgs. n. 152/2006. Nessuna prova, tuttavia, emerge dalla sentenza impugnata del rispetto delle predette condizioni. Da, qui, dunque l'infondatezza della tesi difensiva.

7. Resta da esaminare il secondo motivo con cui viene evocato un vizio motivazionale dell'impugnata sentenza.

Il motivo è inammissibile.

Ed infatti, alla luce dell'acclarata natura di rifiuto della traversine in oggetto e della manifesta infondatezza della tesi difensiva di cui al primo motivo, perdono di spessore argomentativo le doglianze difensive con cui si censura la sentenza per aver ritenuto che il ricorrente non avesse effettuato alcuna attività di cernita delle traversine, laddove il dispositivo della sentenza di primo grado poggiava sull'assunto che una selezione fosse stata eseguita o, ancora, ove si sostiene che la "selezione" delle traversine sarebbe stata provata anche dalle bolle di accompagnamento utilizzate per trasportare il materiale da Castelletto Ticino ad Ameno, documenti che proverebbero come i trasporti in partenza dal sito di recupero prevedevano le "sottocategorie" già distinte in ragione delle diverse tipologie di materie prime seconde ottenute dalla selezione, avendo riguardato la sentenza una minima parte delle traverse, con l'asserito vizio di contraddittorietà e illogicità del costruito motivazionale, laddove la sentenza d'appello, per desumere la natura di rifiuti delle traversine, afferma che il fondo su cui si trovavano le traverse nel sito di Ameno non rispettava alcuna delle prescrizioni connesse alla gestione di un sito autorizzato.

Trattasi di argomentazioni inidonee a scalfire la coerenza e logicità dell'apparato argomentativo dell'impugnata sentenza. Non va infatti dimenticato che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999 - dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794). Inoltre, esula

dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 - dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944).

Da qui, dunque, la manifesta infondatezza di tale motivo.

8. Il ricorso dev'essere, conclusivamente, dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equo fissare, in euro 1.000,00 (mille/00).

L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266).

Nella specie la prescrizione del reato è maturata in data 5/05/2014, successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, emessa in data 22/01/2014.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 29 aprile 2015